

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

**Rag. Tedeschi Ugo**  
*Commercialista – Consulente del Lavoro*

**Rag. Pini Fabiana**  
*Consulente del Lavoro*

**Dott. Vergioli Riccardo**  
*Commercialista*

**Avv. Tedeschi Costanza**  
*Servizi legali e contrattuali*

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE 2016**

Come di consueto, anche quest'anno, è stata varata una normativa di tipo generalista contenente la proroga di vari termini di scadenza, previsti da numerose differenti disposizioni normative.

Si tratta della L. n.21/16 (rinominata Milleproroghe), la quale, oltre al resto e per quanto di interesse, ha prorogato le seguenti disposizioni:

- **ticket sui licenziamenti:** in base alla norma originaria - in caso di cessazione del rapporto di lavoro conseguente a un cambio di appalto, con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore, ovvero di cessazione di contratto a tempo indeterminato in edilizia per fine fase lavorativa o fine cantiere - successivamente al 31 dicembre 2015, il datore di lavoro avrebbe dovuto versare il contributo sul licenziamento. Tale scadenza è stata adesso prorogata al 31 dicembre 2016;
- **indennità Inps nei contratti di solidarietà:** per tutto l'anno 2016, prorogando una disposizione che aveva aumentato l'integrazione salariale spettante dal 60% al 70%, la percentuale di retribuzione persa corrisposta dall'Inps, per riduzione del lavoro a seguito di contratto di solidarietà difensivo, resta pari al 70%. Ciò a patto che il suddetto contratto di solidarietà sia stato stipulato ai sensi dell'art.1, D.L. n.726/84 in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15 (riforma ammortizzatori sociali in costanza di rapporto), ossia prima del 24 settembre 2015. In caso contrario sarà applicato il trattamento di integrazione salariale previsto per i casi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria pari all'80%;
- **trasformazione rapporto di lavoro in vista della pensione:** la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità, per i lavoratori con contratto a tempo pieno ed indeterminato che maturino il diritto al pensionamento entro il 31 dicembre 2018, di trasformare a tempo parziale il loro rapporto di lavoro in essere a tempo pieno. Sono previste particolari regole di vantaggio. Le modalità attuative avrebbero dovuto essere stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge introduttiva. Con la legge Milleproroghe si è provveduto a posticipare detta scadenza, e quindi anche l'operatività di tale specifica concessione normativa, di ulteriori 30 giorni, portando il termine complessivo a 90 giorni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*